

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visto il reclamo ex art. 35 ter O.P. proposto in data 01-09-2014 da **X Y**, nato a (.....) (JUGOSLAVIA) il (.....), già detenuto presso la **Casa Circondariale di Bologna** in espiazione delle pene detentive di cui alle sentenze del Tribunale di Bologna del 23-06-2010, della Corte di Appello di Bologna del 08-06-2012 e del G.U.P. presso il Tribunale di Bologna del 15-03-2013 (in esecuzione continuativa dal 15-11-2011 – fine pena, in seguito a concessione di liberazione anticipata: 27-10-2014), avente ad oggetto: reclamo in materia di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter O.P., introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 92/2014;

preso atto della ritualità delle notifiche effettuate tempestivamente al detenuto reclamante ed all'Amministrazione Penitenziaria, con facoltà per le parti di presenziare all'odierna udienza, nonchè al Pubblico Ministero;

sentite le parti all'udienza del 26-11-2014 e sciogliendo la relativa riserva;

osserva:

il XY ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, in data 01-09-2014 reclamo al Magistrato di Sorveglianza, richiedendo la detrazione di pena prevista dall'art. 1 del D.L. n. 92/2014, asserendo di essere stato detenuto per alcuni periodi (dal 13-06-2010 al 13-09-2010, dall'11-11-2010 all'11-03-2011, dal 15-11-2011 al 31-07-2013 e dal 08-11-2013 al 05-07-2014) presso la Casa Circondariale di Bologna e di essere stato sottoposto, durante i periodi indicate, ad un trattamento disumano e degradante, in quanto assegnato a camere detentive con spazio ristretto, in quanto, pur essendo predisposte per ospitare due detenuti, in realtà erano state occupate da tre detenuti.

Il condannato, scarcerato dalla Casa Circondariale di Bologna il 27-10-2014 in seguito ad accoglimento di reclamo avverso ordinanza di rigetto di liberazione anticipata, il successivo 31 ottobre è deceduto, come da certificazioni in atti.

Il difensore insiste nella domanda, rilevando che la richiesta è stata proposta dal XY mentre era in vita e che il diritto all'indennizzo dal medesimo maturato si trasmetta agli eredi del reclamante. A tal fine produce dichiarazione del fratello del XY con la quale si manifesta la volontà di insistere nel reclamo proposto.

Si ritiene che l'istanza non possa essere accolta per le ragioni di seguito indicate:

L'art. 35 ter O.P., introdotto nell'ordinamento penitenziario dal D.L. n. 92/2014, non disciplina una fattispecie civilistica di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. A tale considerazione si giunge riflettendo sulla circostanza, fondamentale, che non è stato previsto dal legislatore alcun accertamento effettivo del danno eventualmente patito dal reclamante in seguito alla detenzione sofferta in condizioni inumane e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU.

La norma di che trattasi, infatti, ha semplicemente previsto una forma di ristoro, predeterminata e tipizzata, per i detenuti e gli internati che si siano trovati in condizioni tali da violare l'art. 3 CEDU, abbiano gli stessi subito o meno un danno effettivo.

D'altra parte, il ristoro o rimedio compensativo previsto dal legislatore prescinde, oltre che dall'effettivo accertamento della sussistenza di un danno inteso come evento e come conseguenza in capo al soggetto detenuto o internato, anche dalla verifica dell'idoneità del quantum stabilito.

Nulla vieta, peraltro, che l'interessato faccia valere in seguito, con un'ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. dinnanzi al giudice civile, il diritto al risarcimento del concreto danno subito per la lesione di un diritto della persona, azione che non potrà di certo essere preclusa dall'eventuale pregresso riconoscimento dell'indennizzo ex art. 35 ter O.P.

Il rimedio introdotto dall'art. 35 ter O.P. pare configurare un'ipotesi di indennizzo da c.d. "atto lecito dannoso".

A tale riguardo, pare opportuno applicare, per quanto non espressamente previsto dal legislatore, la disciplina

della riparazione per ingiusta detenzione, considerata l'analogia tra i due istituti, essendo state previste, in entrambe le fattispecie, dal legislatore, forme di ristoro per il singolo che abbia subito conseguenze pregiudizievoli in seguito ad attività legittima, eppure dannosa, ingiusta, esercitata dallo Stato.

Nell'ambito delle norme disciplinanti la riparazione per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 ss c.p.p., l'art. 3 bis, co. 3, del D.L. n. 211/2011, prevede che "Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi".

Si deve ritenere, pertanto, che anche il diritto all'indennizzo monetario di cui all'art. 35 bis O.P., in considerazione dell'analogia con l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, nonché dell'accertata natura di fattispecie atipica, non di illecito aquiliano, non possa essere trasmesso agli eredi del reclamante;

Sentite le parti presenti;

sentito il parere del Pubblico Ministero;

P.Q.M.

Visti gli artt. 35 bis, 37 ter e 69 L. n. 354/75

Dichiara non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da **XY**.

Dichiara inammissibile l'istanza proposta dall'erede del reclamante.

BOLOGNA, 26-11-2014

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dott.ssa Sabrina Bosi